



## STATUTI dell'associazione

### Organizzazione svizzera d'esame formazione professionale superiore in amministrazione pubblica

(Stato al 01.06.2023)

#### I NOME, SEDE, SCOPO

##### Art. 1 Nome e sede

Sotto il nome Organizzazione svizzera d'esame formazione professionale superiore in amministrazione pubblica (di seguito Associazione") è stata costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del CC presso la sede della segreteria.

##### Art. 2 Scopo

<sup>1</sup> L'Associazione è l'organizzazione del mondo del lavoro (Oml) competente per il settore professionale dell'amministrazione pubblica ai sensi dell'articolo 28 LFPr (legge federale sulla formazione professionale) del 13 dicembre 2002.

<sup>2</sup> Rientrano nello scopo dell'Associazione lo svolgimento, l'aggiornamento adeguato alle esigenze e lo sviluppo degli esami di professione e degli esami professionali superiori in risposta alle necessità dell'economia e delle amministrazioni pubbliche.

<sup>3</sup> L'Associazione ha inoltre come scopo:

- a) la promozione dell'immagine e della posizione professionale degli impiegati e dei quadri delle amministrazioni pubbliche
- b) la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le associazioni nazionali e le organizzazioni nel settore dell'amministrazione pubblica
- c) la rappresentanza degli interessi dei membri nei confronti di istituzioni private e pubbliche

<sup>4</sup> L'Associazione può esercitare altre attività connesse al proprio scopo. Persegue esclusivamente scopi ideali. Si escludono fini di natura economica.

#### II FINANZE

##### Art. 3 Risorse

L'Associazione si finanzia tramite

- a) quote sociali
- b) tasse d'esame previste dal regolamento d'esame
- c) contributi a progetti di Confederazione, cantoni e fondazioni
- d) contributi volontari e donazioni di terzi
- e) redditi da servizi e da sostanza

##### Art. 4 Responsabilità

Delle obbligazioni dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio sociale ai sensi dell'art. 75a CC.

#### III ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

#### **Art. 5 Membri, adesione, quota sociale**

- <sup>1</sup> Fanno parte dell'associazione le organizzazioni che possono essere incaricate degli esami sopra menzionati ai sensi dell'art. 24 cpv. 3 dell'Ordinanza sulla formazione professionale. Nella logica di una separazione coerente degli organi responsabili degli esami dagli istituti di formazione, all'associazione possono aderire solo organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori, ad esclusione delle organizzazioni a carattere puramente scolastico.
- <sup>2</sup> L'associazione può ammettere come membri altre persone giuridiche che perseguono uno scopo simile in quanto organizzazioni regionali, cantonali o intercantionali nel campo professionale dell'amministrazione pubblica.
- <sup>3</sup> L'ammissione dei membri è decisa dal Comitato, l'esclusione dei membri dall'Assemblea dei delegati. La decisione può essere adottata senza indicazione dei motivi.
- <sup>4</sup> I membri si impegnano a versare una quota sociale annuale che viene di volta in volta stabilita dall'Assemblea dei delegati.

#### **Art. 6 Recesso**

- <sup>1</sup> È possibile recedere dall'associazione in forma scritta osservando il termine di recesso di 6 mesi per la fine dell'anno sociale.
- <sup>2</sup> I membri che recedono e i membri esclusi rispondono delle quote sociali arretrate e di quelle dell'anno in corso.
- <sup>3</sup> Con il recesso non nasce alcun diritto a quote del patrimonio dell'Associazione.

#### **Art. 7 Esclusione**

L'Assemblea dei delegati può escludere dall'associazione quei membri che non adempiono ai propri obblighi nei confronti dell'Associazione o la cui condotta sia in contrasto con lo scopo e gli obiettivi dell'Associazione.

### **IV ORGANIZZAZIONE**

#### **Art. 8 Anno associativo**

L'anno associativo e di esercizio corrisponde all'anno civile.

#### **Art. 9 Organi**

Gli organi dell'associazione sono:

- A. Assemblea dei delegati
- B. Comitato
- C. Ufficio di revisione

#### **A. Assemblea dei delegati**

#### **Art. 10 Compiti**

L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo dell'Associazione e le spettano i compiti seguenti:

- a) elezione del Comitato e del Presidente / della Presidentessa
- b) elezione della Commissione per la garanzia della qualità
- c) elezione dei revisori
- d) approvazione del rapporto annuale, del conto annuale e del rapporto di revisione
- e) approvazione del preventivo e della pianificazione finanziaria
- f) determinazione delle quote sociali
- g) decisione di esclusione di un membro
- h) modifiche degli statuti
- i) decisione sulle questioni che le sono sottoposte dal Comitato
- j) scioglimento dell'associazione

#### **Art. 11 Convocazione, proposte**

- <sup>1</sup> L'Assemblea ordinaria dei delegati ha luogo nel primo semestre di ogni anno. È possibile tenere la riunione in formato online (videoconferenza).
- <sup>2</sup> Il Comitato convoca per iscritto l'Assemblea almeno 6 settimane prima del suo svolgimento indicando gli argomenti all'ordine del giorno.
- <sup>3</sup> Le proposte dei membri all'attenzione dell'Assemblea ordinaria dei delegati devono essere presentate per iscritto al Comitato almeno con un anticipo di 4 settimane, al fine di essere trattate e inserite tra gli argomenti all'ordine del giorno.
- <sup>4</sup> L'Assemblea viene convocata secondo gli statuti e per legge quando ciò è richiesto da 1/5 dei voti dei delegati.

#### **Art. 12 Presidenza e verbale**

L'Assemblea dei delegati viene diretta dalla Presidentessa o dal Presidente e in caso di loro impedimento dalla Vice presidentessa o dal Vice presidente o eventualmente da un altro membro del Comitato. Dell'Assemblea viene redatto un verbale.

#### **Art. 13 Votazioni ed elezioni**

- <sup>1</sup> Nelle votazioni è decisiva la maggioranza dei voti espressi, fatte salve disposizioni di diverso tenore.
- <sup>2</sup> Nelle elezioni, nel primo scrutinio è decisiva la maggioranza assoluta dei voti espressi, nel secondo scrutinio la maggioranza relativa. In caso di parità di voti, decide la sorte.
- <sup>3</sup> Le votazioni e le elezioni sono palesi se la maggioranza dei presenti non decide diversamente.
- <sup>4</sup> La modifica degli statuti e lo scioglimento dell'Associazione richiedono una maggioranza di 2/3 dei voti dei delegati presenti.
- <sup>5</sup> L'Assemblea può deliberare validamente quando sono presenti o rappresentati almeno 2/3 dei voti dei delegati.

### **B. Comitato**

#### **Art. 14 Composizione**

- <sup>1</sup> Il Comitato è l'organo direttivo dell'Associazione ed è composto al massimo da 11 membri.
- <sup>2</sup> I membri del Comitato vengono eletti ad personam dall'Assemblea dei delegati. Nella composizione è necessario assicurare che gli interessi dei diversi membri e delle regioni linguistiche e nazionali siano adeguatamente rappresentati.
- <sup>3</sup> Il Comitato si organizza autonomamente. Il suo mandato dura 4 anni. Le rielezioni sono possibili.
- <sup>4</sup> Se un membro del Comitato si dimette, il Comitato lo sostituisce fino alla successiva Assemblea ordinaria dei delegati.
- <sup>5</sup> All'occorrenza, il Comitato può far intervenire alle sedute esperti con voto consultivo.

#### **Art. 15 Compiti**

- <sup>1</sup> Il Comitato è competente per tutti gli affari che gli statuti o la legge non riservano esplicitamente a un altro organo.
- <sup>2</sup> Il Comitato ha i compiti seguenti:
  - a) esecuzione degli statuti e attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei delegati;
  - b) rappresentanza esterna dell'Associazione. I membri del Comitato firmano collettivamente a due;
  - c) convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie dei delegati;
  - d) decisione sulla composizione e sui compiti della Commissione per la garanzia della qualità;
  - e) ricezione e trattamento delle richieste e delle proposte delle organizzazioni interessate;

- f) allestimento di rapporti scritti annuali sull'attività dell'associazione, in particolare sull'attività della Commissione per la garanzia della qualità nonché archiviazione delle fatture tramite la contabilità dell'associazione;
- g) competenza finanziaria generale nei limiti del preventivo. In casi urgenti e imprevedibili il comitato è autorizzato anche a effettuare spese non incluse nel preventivo.

<sup>3</sup> Il Comitato può trasferire compiti di gestione o rappresentanza a una direzione o a terzi.

#### **Art. 16 Organizzazione e delibere del Comitato**

<sup>1</sup> Il Comitato viene convocato dalla Presidentessa o dal Presidente o in caso di loro impedimento dalla Vice presidentessa o dal Vice presidente. Si riunisce con la frequenza richiesta dagli affari, almeno però 3 volte all'anno o su richiesta di 3 membri del Comitato.

<sup>2</sup> Il Comitato può deliberare validamente se è presente almeno la metà dei suoi membri. Adotta le proprie delibere con la maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di voti la decisione dirimemente spetta al Presidente.

<sup>3</sup> Le delibere possono essere adottate tramite lettera circolare, a meno che almeno 3 membri del Comitato non ne richiedano la discussione.

#### **Art. 17 Segretariato**

Il Comitato può designare un Segretariato.

### **C. Ufficio di revisione**

#### **Art. 18 Ufficio di revisione**

<sup>1</sup> L'Assemblea dei delegati nomina un idoneo Ufficio di revisione, indipendente dall'Associazione, che controlla i conti di quest'ultima. Allestisce un rapporto annuale e proposte all'attenzione dell'Assemblea dei delegati.

<sup>2</sup> L'Ufficio di revisione viene eletto per un mandato di 4 anni e può essere rieletto.

## **V ALTRE COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO**

#### **Art. 19 Commissioni e gruppi di lavoro**

<sup>1</sup> Per l'elaborazione di temi e richieste che interessano determinate categorie professionali o questioni di formazione, il Comitato può utilizzare idonee commissioni specialistiche permanenti o gruppi di lavoro temporanei, che gli propongono i procedimenti adeguati e le misure da adottare.

<sup>2</sup> Per la composizione delle commissioni e dei gruppi di lavoro, il Comitato presta attenzione, per quanto possibile, a che i generi, i gruppi di interesse e le diverse parti del Paese siano adeguatamente rappresentate.

## **VI DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 20 Modifica degli statuti**

Per le modifiche degli statuti è necessaria l'approvazione di 2/3 dei voti espressi.

#### **Art. 21 Scioglimento**

<sup>1</sup> L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei delegati con la decisione favorevole di una maggioranza di 2/3 dei voti dei delegati.

<sup>2</sup> In caso di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio residuo deve essere obbligatoriamente devoluto a un istituto esente da imposte con sede in Svizzera e scopo identico o analogo. L'istituto viene designato dall'Assemblea dei delegati.

**Art. 22 Entrata in vigore**

I presenti statuti sono stati approvati durante l'assemblea costitutiva del 20 settembre 2012 a Berna e rivisto dall'assemblea dei delegati il 1° giugno 2023 ed e sono entrato in vigore lo stesso giorno.

Zurigo, il 1 giugno 2023

**Organizzazione svizzera d'esame formazione professionale superiore in amministrazione pubblica**



Erich Hirt  
Presidente



David Ammann  
Segretario